

Disposizioni per il conto premi (conto corrente)

In conformità alle disposizioni contrattuali pertinenti, i premi dovuti dal contraente in virtù del contratto di assicurazione stipulato con Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata «Allianz») o i contributi dovuti dal datore di lavoro in virtù della sua affiliazione alla fondazione collettiva (Fondazione collettiva LPP o Fondazione collettiva per la previdenza professionale supplementare di Allianz) vanno versati direttamente ad Allianz. In entrambi i casi i versamenti devono essere effettuati sul «conto premi» di Allianz.

Il termine «contributi» viene di seguito utilizzato per indicare sia i premi dovuti ad Allianz sia i contributi dovuti dal datore di lavoro alla fondazione collettiva.

1. Addebito e accredito dei contributi

¹ I contributi di risparmio, di rischio e per i costi, i contributi per il Fondo di garanzia nonché i contributi per l'adeguamento al rincaro sono dovuti come indicato di seguito:

- in caso di pagamento annuale in via anticipata, alla data di efficacia, ossia di norma il 1° gennaio;
- in caso di pagamento trimestrale in via posticipata, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre.

I contributi vengono addebitati (data valuta) come indicato di seguito:

- in caso di pagamento annuale in via anticipata, alla fine del mese dopo la scadenza dell'esigibilità dei contributi;
- in caso di pagamento trimestrale in via posticipata, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre.

² I contributi connessi a variazioni sono dovuti come indicato di seguito:

- in caso di pagamento annuale in via anticipata, alla data di efficacia della variazione;
- in caso di pagamento trimestrale in via posticipata, alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre successive alla data di efficacia. I contributi connessi a variazioni nel mese di dicembre sono dovuti alla data di efficacia.

I contributi vengono addebitati (data valuta) come indicato di seguito:

- in caso di pagamento annuale in via anticipata, alla fine del mese dopo la scadenza dell'esigibilità dei contributi;
- in caso di pagamento trimestrale in via posticipata, alle date del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre successive alla data di scadenza.

³ I contributi di risparmio e i contributi per il Fondo di garanzia sono addebitati applicando un tasso di sconto.

⁴ In caso di pagamento trimestrale in via posticipata, ai contributi di risparmio, di rischio e per i costi nonché ai contributi per il Fondo di garanzia e ai contributi per l'adeguamento al rincaro si applica un supplemento.

⁵ I tassi di sconto e i tassi d'interesse attivi e passivi di volta in volta applicabili nonché i tassi per il supplemento sono fissati da Allianz e riportati nel documento «Importi LPP, tassi di interesse e aliquote di conversione» pubblicato alla pagina (www.allianz.ch/lpp-documenti). Il tasso d'interesse passivo può essere superiore al tasso di sconto.

2. Addebito dei costi (secondo il Regolamento sui costi)

¹ I costi di diffida (insoluti, accordi di pagamento e

misure di recupero crediti) sono addebitati immediatamente.

² I restanti costi direttamente fatturati da Allianz al contraente o al datore di lavoro sono addebitati sul conto premi come indicato al punto 1 cpv. 2.

3. Accredito di pagamenti

I pagamenti sono accreditati con valuta alla data di ricezione del pagamento.

4. Gestione del conto

¹ Il conto premi viene gestito come conto corrente fruttifero.

Al saldo degli accrediti e degli addebiti registrati nel corso di un anno civile vengono applicati fino alla fine dell'anno civile interessi passivi se il saldo è negativo oppure interessi attivi se è positivo. Gli interessi attivi e passivi maturati nel corso dell'anno civile vengono rispettivamente accreditati o addebitati con data valuta all'ultimo giorno del rispettivo anno civile (31 dicembre). Gli interessi così accreditati o addebitati rientrano nel saldo dell'ultimo giorno dell'anno civile nel quale è stato effettuato l'accredito o l'addebito.

² Previa notifica, Allianz può modificare in qualunque momento il tasso d'interesse attivo e passivo.

³ Il saldo del conto premi in favore del contraente o del datore di lavoro non può mai superare il doppio del totale dei contributi annui dovuti.

⁴ Allianz non riscuote commissioni aggiuntive a parte per la gestione del conto.

5. Estratti conto e conguaglio

¹ Allianz emette estratti conto periodici per il contraente o il datore di lavoro.

Gli estratti conto s'intendono approvati se non sono contestati entro 30 giorni dalla ricezione. Tale tacita approvazione interessa tutte le posizioni indicate nell'estratto conto. In deroga all'art. 117 cpv. 2 del Codice svizzero delle obbligazioni, l'emissione di un estratto conto e la sua successiva approvazione non configurano una novazione.

² Un eventuale saldo positivo o negativo per il contraente o il datore di lavoro risultante al 31 dicembre viene riportato sulla nuova fattura alla data del 1° gennaio.

³ Alla risoluzione del contratto (di assicurazione o di affiliazione) si procede al saldo del conto premi. Un eventuale saldo negativo a carico del contraente o del datore di lavoro è pagabile immediatamente.

⁴ Se al 31 dicembre il conto premi mostra un saldo negativo e questo non viene saldato entro la fine del successivo mese di gennaio, Allianz sollecita il contraente o il datore di lavoro a versare quanto dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida sotto comminatoria delle conseguenze di mora. In caso di mancato pagamento o di pagamento incompleto entro il termine di diffida, Allianz può risolvere il

contratto di assicurazione o, a nome della fondazione collettiva, il rapporto di affiliazione con effetto alla scadenza dello stesso termine di diffida.

⁵ In caso di affiliazione del datore di lavoro alla fondazione collettiva, qualora il conguaglio del saldo negativo al 31 dicembre non venga effettuato entro il termine di tre mesi dalla fine dell'anno civile, Allianz informa la commissione previdenziale e gli organi di vigilanza entro detto termine. In caso di risoluzione del rapporto di affiliazione tale comunicazione avviene immediatamente.

⁶ Se il datore di lavoro è affiliato alla fondazione collettiva, di norma non è possibile il rimborso al datore di lavoro dei contributi versati.

6. Periodo di validità ed entrata in vigore

¹ Allianz può modificare le presenti disposizioni in qualunque momento per tutta la durata del rapporto di affiliazione, dandone preventivamente notifica al contraente e al datore di lavoro.

² Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2024.